



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Deliberazione d'urgenza del Presidente

n° 8 del 06.08.2020

OGGETTO: Approvazione revisione accordo di programma per la realizzazione e gestione di una passerella pedonale di collegamento tra il parcheggio e il nuovo Centro "Acqua e biodiversità" di Rovenaud, comune di Valsavarenche (AO) e sistemazione di aree limitrofe

L'anno 2020, giorno 6 del mese di agosto, il Dott. Italo CERISE nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.191 del 12.07.2016, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto ai sensi del punto 3 dell'art. 9 della legge 394/91 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)

Il Presidente

- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza il presente atto, per dare attuazione alla per la realizzazione e gestione di una passerella pedonale di collegamento tra il parcheggio e il nuovo Centro "Acqua e biodiversità" di Rovenaud;
- Richiamati:
 - l'art.10 della Legge 31 luglio 2002 n. 179, "*Disposizioni in materia ambientale*", che finanzia l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, per "*realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra) comprese eventuali reintroduzioni*";
 - la "Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per la concessione in uso di immobili ubicati nel Comune di Valsavarenche" in data 1° marzo 2006;
 - il "Protocollo d'intesa per la realizzazione e la gestione di un Centro sulla conservazione dei corsi d'acqua in Rovenaud di Valsavarenche, Aosta" in data 1° marzo 2006;
 - la "Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per la concessione di immobili" in data 16 luglio 2013;
- Considerato che l'Ente Parco ha realizzato e ripristinato le strutture e i fabbricati destinati al Centro Acqua e Biodiversità e ha completato nel 2019 i lavori di allestimento e messa in funzione della struttura per l'apertura al pubblico;
- Richiamata la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente Parco n. 2 del 21.01.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (ex preliminare) per la "Realizzazione di una passerella pedonale sul Torrente Savara a servizio del Centro Acqua e biodiversità e sistemazione di aree limitrofe" consegnato in data 09.01.2020 a firma del raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l'architetto Roberto Rosset via Festaz, 55 - 11100 Aosta, per un quadro economico complessivo di € 645.430,07;
- Vista la determinazione n. 165 del 26.06.2020 di approvazione del progetto definitivo per un quadro economico complessivo di € 645.430;
- Considerato che è di interesse dell'Ente Parco e dell'Amministrazione comunale di

Valsavarenche di determinare le condizioni per poter accedere tutto l'anno al Centro e salvaguardare gli investimenti effettuati;

- Ritenuto che tutti gli elementi relativi alla definizione e attuazione dell'opera, che oltre alla nuova passerella, comprende la sistemazione delle aree limitrofe destinate alla sosta per i mezzi di servizio e all'accoglienza, richiedono, per la loro completa realizzazione, una azione integrata e coordinata tra Comune di Valsavarenche e Ente Parco e la conclusione di un accordo di programma, che assicuri il coordinamento delle azioni e preveda tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- Richiamati gli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 6 aprile 1998, n.11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" relativi agli accordi di programma, alla loro procedura di formazione e pubblicazione;
- Visto il comma 1 dell'art. 105 della L.R. 7 dicembre 1998, n.54 "Sistema delle autonomie locali in valle d'Aosta" che individua le fattispecie per la conclusione di accordi di programma;
- Visto il comma 6 dell'art. 105 della L.R. 7 dicembre 1998, n.54 che prevede l'approvazione di progetti di opere pubbliche in sede di accordo di programma comportante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 28.01.2020 di approvazione di bozza dell'accordo di programma, con allegato il progetto preliminare, tra Il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso;
- Verificato che nella fase della progettazione definitiva si è rilevata l'opportunità di modificare la localizzazione delle aree a parcheggio, a servizio del Centro, accorpandole, per una migliore funzionalità, su terreni prossimi all'ingresso del Centro, di proprietà comunale, superando in tal modo anche la necessità di prevedere espropri;
- Considerato che la nuova localizzazione delle aree a parcheggio ha comportato, sotto il profilo urbanistico, una variante non sostanziale al PRG vigente del Comune di Valsavarenche e, conseguentemente, la necessità di rivedere il testo dell'accordo di programma con allegato il progetto definitivo, in cui tali modifiche sono rappresentate;
- Considerato pertanto che l'allegata bozza di accordo di programma costituisce variante al PRG del Comune di Valsavarenche ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 11/98; come tale riveste pubblico interesse, indifferibilità ed urgenza;
- Richiamata la determinazione del Direttore n. 165 del 26.06.2020 di approvazione del progetto definitivo e la determinazione del Direttore n. 205 del 23.07.2020 con cui è stato approvato il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS della Variante non sostanziale al P.R.G.C. del comune di Valsavarenche;
- Vista l'allegata bozza di accordo di programma, che recepisce quanto indicato ai punti precedenti, e ritenutala meritevole di approvazione, in tempi rapidi per consentire all'Amministrazione comunale l'avvio della fase di appalto dei lavori, come previsto all'art. 7 della bozza di accordo di programma allegato;
- Visto l'art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Richiamato lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

- Con i poteri del Consiglio Direttivo, in via d'urgenza e salvo ratifica dello stesso;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la revisione dell'accordo di programma, secondo l'allegata bozza, tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, finalizzato alla realizzazione e alla gestione di una passerella pedonale sul torrente Savara di collegamento tra il parcheggio di Rovenaud e il Centro "Acqua e biodiversità" e sistemazione di aree limitrofe;
2. di incaricare la Direzione degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per i motivi espressi in premessa;
4. di trasmettere la presente Deliberazione ai Ministeri competenti e vigilanti ai fini delle rispettive determinazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo Cerise)
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore Segretario

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del
..... da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare

per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data
.....

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data con
.....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
..... del

NOTE

Il Direttore Segretario

BOZZA ACCORDO PROGRAMMA PASSERELLA

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE
DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO E IL NUOVO CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ DI
ROVENAUD VALSAVARENCH E SISTEMAZIONE DI AREE LIMITROFE
– CUP: C13E08000100001**

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____ in _____

TRA

Il Comune **di Valsavarenche**, con sede in Loc. Dégioz 166, Valsavarenche, C.F. 00124870072 nella persona del Sindaco, Giuseppe Dupont, nato a Villeneuve il 03.02.1951, autorizzato a quanto *infra* in forza di deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____,

E

L'Ente **Parco Nazionale Gran Paradiso** (di seguito indicato come "Ente Parco"), con sede in Via Pio VII n. 9, Torino, C.F. 800020010070, nella persona del Presidente, Italo Cerise, nato a Aosta il 14.07.1953, autorizzato a quanto *infra* in forza di deliberazione della Giunta esecutiva n. ____ del _____,

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- il Comune di Valsavarenche ha acquistato i fondi in Loc. Rovenaud, identificati catastalmente al Foglio VIII, nn. 45, 46, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 435, 550, 531, 551, 552, comprendenti un fabbricato un tempo adibito a segheria, un fabbricato adibito a mulino e alcune sorgenti, al fine di permettere, nell'ambito dell'attuazione di protocollo d'intesa, sottoscritto dall'Ente Parco e dal Comune in data 1° marzo 2006, la realizzazione e la gestione di un Centro sulla conservazione dei corsi d'acqua, ora denominato "*Acqua e Biodiversità*";
- nel Piano del Parco l'area ricade in zona C-Agricola di protezione, dove sono ammessi interventi che tendano a migliorare la fruibilità turistica;
- Il Piano Regolatore Generale del Comune di Valsavarenche inserisce l'area oggetto d'intervento in zona Fa01 destinata agli impianti e alle attrezzature di interesse generale;
- l'intervento di realizzazione del Centro di Rovenaud è stato autorizzato con concessione edilizia n. 9/2007 rilasciata dal Comune di Valsavarenche in data 16 luglio 2008 a seguito di conferenza dei servizi;
- in attuazione di quanto sopra l'Ente Parco ha realizzato e ripristinato strutture e fabbricati destinati al Centro e le opere edili si sono regolarmente concluse nel 2013;
- il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco hanno sottoscritto in data 16 luglio 2013 una convenzione amministrativa per la concessione in uso all'Ente Parco degli immobili destinati a "Centro sulla conservazione dei corsi d'acqua" (ora denominato "*Acqua e Biodiversità*") su cui le parti hanno riconosciuto la piena proprietà in capo al Comune;
- il protocollo d'intesa, sottoscritto dall'Ente Parco e dal Comune in data 1° marzo 2006, prevede per l'accesso al Centro la realizzazione e la gestione di una passerella pedonale sul torrente Savara di collegamento tra il parcheggio di Rovenaud e il Centro stesso;
- tale opera è indispensabile per garantire in sicurezza durante tutto l'anno l'accesso al Centro, in quanto la strada di accesso in sinistra orografica è interessata da valanga;

- il presente accordo di programma costituisce variante al PRGC del comune di Valsavarenche ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 11/98; come tale riveste pubblico interesse indifferibilità ed urgenza;
- l'interesse delle parti è di determinare le condizioni per poter accedere durante tutto l'anno al Centro e salvaguardare gli investimenti effettuati;
- tutti questi elementi relativi alla definizione e attuazione dell'opera richiedono, per la loro completa realizzazione una azione integrata e coordinata tra Comune di Valsavarenche e Ente Parco e la conclusione di un accordo di programma, che assicuri il coordinamento delle azioni e preveda tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

RICHIAMATI

- gli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 6 aprile 1998, n.11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" relativi agli accordi di programma, alla loro procedura di formazione e pubblicazione;
- il comma 1 dell'art. 105 della L.R. 7 dicembre 1998, n.54 "Sistema delle autonomie locali in valle d'Aosta" che individua le fattispecie per la conclusione di accordi di programma;
- il comma 6 dell'art. 105 della L.R. 7 dicembre 1998, n.54 che prevede l'approvazione di progetti di opere pubbliche in sede di accordo di programma comportante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere;
- l'art.10 della Legge 31 luglio 2002 n. 179, "*Disposizioni in materia ambientale*", che finanzia l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, per "*realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra) comprese eventuali reintroduzioni*";
- la "Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per la concessione in uso di immobili ubicati nel Comune di Valsavarenche" in data 1° marzo 2006;
- il "Protocollo d'intesa per la realizzazione e la gestione di un Centro sulla conservazione dei corsi d'acqua in Rovenaud di Valsavarenche, Aosta" in data 1° marzo 2006;
- la "Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per la concessione di immobili" in data 16 luglio 2013;

Le parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Art. 2

Oggetto e finalità

Il presente accordo di programma è finalizzato alla realizzazione e alla gestione di: una passerella pedonale sul torrente Savara di collegamento tra il parcheggio di Rovenaud e il Centro stesso;

un'area a parcheggio destinata al personale del Centro oltre che a parcheggio per i mezzi di carico e scarico e per i portatori di handicap; un'area verde attrezzata.

Art.3

Progettazione della passerella e delle aree limitrofe

1. Le parti approvando il presente accordo approvano anche il progetto definitivo avente per oggetto "Realizzazione di una passerella pedonale e opere accessorie sul torrente Savara a servizio del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud e sistemazione aree limitrofe", approvato dall'Ente Parco con determinazione n. 165 del 26.06.2020 e n. 205 del 23.07.2020 e agli atti del Servizio tecnico e pianificazione del Parco.
2. L'Ente Parco si impegna a concludere la progettazione esecutiva e a finanziare integralmente il quadro economico risultante dal progetto definitivo, stabilito in **€ 645.430,07**, dando atto che eventuali aumenti del quadro stesso che risultino dalla progettazione esecutiva o da sopravvenute norme di legge saranno oggetto di ulteriore finanziamento da parte dell'Ente Parco.

Art.4

Programmazione finanziaria

1. Il quadro finanziario complessivo è il seguente:

Ente Parco	2020	2021	Totale
Risorse Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ex art. 10 Legge 31 luglio 2002 n. 179	€ 451.801 (70%)	€ 193.629 (30%)	
			€ 645.430

2. Restano a carico dell'Ente Parco le spese tecniche di progettazione e quelle per accertamenti e indagini connesse.
3. Nell'ambito del quadro economico dell'intervento sono a disposizione del comune di Valsavarenche le spese per direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e collaudi.
4. A seguito della approvazione dell'accordo di programma l'Ente Parco dispone il trasferimento al Comune di Valsavarenche delle somme per le attività a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art.7 con le seguenti modalità:
 - a. 10% a titolo di anticipo dell'annualità 2020 di cui al punto 1 alla sottoscrizione del presente accordo di programma, per l'avvio delle procedure in capo al Comune di Valsavarenche;
 - b. per le fasi successive, dietro presentazione da parte del Comune di Valsavarenche degli atti amministrativi di liquidazione delle spese e delle eventuali indennità di esproprio, di liquidazione delle spese di appalto, di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e di liquidazione delle spese, preventivamente all'effettiva erogazione delle somme e sino alla concorrenza del restante 90% della spesa totale rendicontata.
5. Il Comune di Valsavarenche provvede a iscrivere le somme in apposite risorse di entrata e in

appositi centri di costo del proprio bilancio.

6. Le eventuali risorse finanziarie derivanti da economie di spesa e da ribassi d'asta, nonché quelle non utilizzate, non verranno erogate.

Art.5

Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ed eventuali procedure di esproprio

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, della L.R. 11/1998 e s.m.i., l'atto finale di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato ai sensi del successivo art. 14, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera descritta agli artt. 2 e 3; la dichiarazione anzidetta perde efficacia se l'opera non viene iniziata entro tre anni dalla data della dichiarazione stessa.
2. Il Comune di Valsavarenche, nel caso si rendesse necessario, procederà all'esproprio, comprensivo dei necessari frazionamenti, a proprio beneficio, anche a mezzo degli Uffici regionali ai sensi della L.R. 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), dei terreni necessari alla realizzazione della passerella e delle limitrofe aree di servizio, così come indicati nel piano particellare del progetto preliminare. Le somme necessarie per l'esproprio saranno finanziate dall'Ente Parco.

Art.6

Conformità urbanistica dell'intervento

1. L'approvazione del presente accordo di programma costituisce condizione di conformità del progetto allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/98.

Art.7

Realizzazione e proprietà delle opere

1. Il Comune di Valsavarenche provvederà all'affidamento dei lavori per la realizzazione della passerella e la sistemazione delle aree limitrofe.
2. L'opera verrà realizzata come da progetto esecutivo di cui all'art.3 del presente accordo di programma e relativo computo metrico estimativo.
3. Compete all'Ente Parco l'affidamento dell'incarico relativo alla Direzione Lavori, mentre è di competenza del Comune l'individuazione di ogni altra figura necessaria alla fase di appalto e realizzativa dell'opera, i cui oneri saranno a carico dell'Ente Parco.
4. La passerella e le aree limitrofe di servizio restano di proprietà del Comune di Valsavarenche.

Art.8

Competenza delle manutenzioni

1. La manutenzione della passerella e delle aree limitrofe di servizio, successiva alla sua realizzazione, avverrà a cura e spese del Comune di Valsavarenche secondo le prescrizioni del piano di manutenzione dell'opera.

Art.9

Rendiconto finanziario e monitoraggio dell'attività

1. Il Comune di Valsavarenche comunica all'Ente Parco i dati finanziari riepilogativi annuali entro 15 giorni dall'approvazione del conto consuntivo, per ciascuna annualità di riferimento, sulla base della dimostrazione contabile della spesa disposta attraverso appositi piani finanziari, corredati da idonea documentazione giustificativa a firma del Responsabile del procedimento di cui all'art. 12 comma 1 o da suo incaricato.
2. Nello stesso tempo il Comune di Valsavarenche comunica all'Ente Parco i risultati del monitoraggio dell'attività e dichiara le risorse non utilizzate ai fini della assunzione di eventuali iniziative correttive o di revoca e/o rimodulazione dell'intervento.
3. L'Ente Parco può chiedere chiarimenti sui contenuti delle relazioni e formulare, in qualunque tempo, richieste di elementi conoscitivi relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 10

Durata ed efficacia

1. L'accordo di programma è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sino all'esito positivo del collaudo dei lavori.

Art. 11

Vigilanza sulla corretta attuazione dell'accordo

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) la vigilanza sulla corretta attuazione dell'accordo è affidata a una commissione costituita da:
 - il tecnico comunale del Comune di Valsavarenche,
 - il Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso,
 - e presieduta dal Sindaco del Comune di Valsavarenche.
2. La commissione:
 - rappresenta in modo unitario gli interessi delle parti e degli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi;
 - promuove di concerto con i responsabili dei singoli interventi le eventuali azioni necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti con il presente accordo;
 - garantisce il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo, proponendo eventuali iniziative correttive;
 - può acquisire documenti o informazioni presso i soggetti stipulanti, disporre ispezioni e accertamenti;
 - può diffidare il soggetto inadempiente ad adempiere entro un preciso termine, decorso il quale la commissione può richiedere la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti e delle attività sui quali si è verificata inerzia o ritardo.

Art.12

Responsabili del procedimento

1. Il Comune, quale soggetto promotore dell'accordo, nomina il Responsabile del procedimento

che svolge le funzioni di cui alle lettere f) e g) dell'art. 27 comma 1 della L.R. 11/1998, nella persona del Segretario comunale.

2. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Comune e l'Ente Parco individuano i Responsabili del procedimento per le fasi a proprio carico, comprensive degli adempimenti richiesti dal Sistema Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, e aventi il compito di:
 - attuare gli interventi proposti e segnalare alla commissione gli eventuali ritardi o vincoli tecnico-amministrativi che ne impediscano o ne rallentino l'attuazione;
 - elaborare con scadenza annuale una scheda di monitoraggio dell'intervento, trasmettendola alla Commissione;
 - fornire alla commissione di cui all'art. 11 ogni informazione necessaria e utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Art.13 Controversie

1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non ne sospenderanno l'esecuzione e saranno preliminarmente esaminate dalla commissione di cui all'art. 11.
2. Ove la controversia non sia risolta e sia adita l'autorità giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art.14 Pubblicazione

1. Il legale rappresentante del Comune di Valsavarenche trasmette alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il presente accordo di programma, unitamente all'atto finale di approvazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. 11/1998 e s.m.i., la pubblicazione conferisce efficacia all'accordo.

Art. 15 Modifiche

1. Il presente accordo potrà subire modificazioni solo previa approvazione degli organi competenti delle parti dell'accordo.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE/679/2016 i firmatari, preso atto dell'informativa di cui all'articolo 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali conferiti nell'ambito del presente accordo, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi previsti e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l'esecuzione del medesimo, nonché la diffusione per attività funzionali alla pubblicizzazione o promozione dell'accordo, apponendo

all'uopo la propria firma in calce al presente.

2. Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione del l'accordo fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, sarà cura di ciascuno dei firmatari provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascun firmatario quale presunzione *juris et de jure* dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

Valsavarenche, lì _____

Per il Comune di Valsavarenche
Il Sindaco
Sig. Giuseppe Dupont

Per l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso
Il Presidente
Dott. Italo Cerise
